

# ALIQUOTE IMU ANNO 2023

<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>          Si applica per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A/10 Uffici e studi privati</li> <li>• C/1 Negozi e botteghe</li> <li>• C/2 Magazzini e locali di deposito (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto)</li> <li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> <li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• C/6 Stalle, scuderia, rimesse, autorimesse (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto)</li> <li>• C/7 Tettoie (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto)</li> <li>• Immobili di categoria B</li> <li>• Immobili di categoria D (ad esclusione del D/10)</li> </ul>	<b>10,3 per mille</b>
<p>Abitazione principale di <b>categoria catastale A/1 - A/8 e A/9</b> e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € <b>200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p><b>PERTINENZE</b></p> <p>Si considerano pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate catastalmente come C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<b>6 per mille</b>
<p>Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)</p>	<b>10,6 per mille</b>
<p>Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, legge 9/12/1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2020 apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>corredato da copia del contratto di locazione</u>.</p> <p>L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge n. 208/2015 articolo 1 comma 53.</p>	<b>8,8 per mille</b>
<p>Terreni agricoli non rientranti nelle zone esenti e non posseduti/condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti iscritti negli elenchi di cui all'art. 11, legge n. 9/1963</p>	<b>10,6 per mille</b>
<p>Aree fabbricabili</p>	<b>10,6 per mille</b>
<p>Aree fabbricabili risultanti da interventi di recupero di fabbricati, ex art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 504/1992</p>	<b>5,5 per mille</b>
<p>Fabbricati rurali strumentali</p>	<b>1 per mille</b>